



Roma, 22 gennaio 2019

**Al Presidente Aran
Dott. Sergio Gasparrini**

**e, p.c. Al Ministro per la
Pubblica Amministrazione
On.Le Giulia Bongiorno**

Oggetto: *diffida per mancata istituzione Commissioni Paritetiche*

Nel corso delle sessioni negoziali che hanno portato al rinnovo dei CCNL dei lavoratori del Servizio sanitario nazionale e delle Funzioni Locali si è convenuto sulla necessità di far precedere l'inevitabile riordino delle classificazioni del personale dipendente delle Amministrazioni Pubbliche da una fase di studio, approfondimento e proposta.

L'esigenza condivisa è divenuta testo contrattuale, che ha forza obbligatoria per tutte le parti negoziali.

Il CCNL del **Comparto Sanità Pubblica** 21 maggio 2018, all'art. 12 prevede testualmente:

“ 1. Le parti concordano sull'opportunità di avviare il processo di innovazione del sistema di classificazione professionale del personale del SSN, individuando le soluzioni più idonee a garantire l'ottimale bilanciamento delle esigenze organizzative e funzionali delle aziende ed enti sanitari con quelle di riconoscimento e valorizzazione della professionalità dei dipendenti.

Omissis

3. Le parti convergono sull'opportunità di prevedere una fase istruttoria che consenta di acquisire ed elaborare tutti gli elementi di conoscenza sull'attuale sistema di classificazione professionale, nonché di verificare le possibilità di una sua evoluzione e convergenza in linea con le finalità indicate al comma 1

Omissis

4. Per realizzare la fase istruttoria di cui al comma 3, in coerenza con le finalità indicate, è istituita presso l'ARAN, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del CCNL, con la partecipazione di

rappresentanti designati dal comitato di settore, una specifica commissione paritetica tra ARAN e parti firmatarie, alla quale sono affidati, in particolare, i seguenti compiti:

Omissis

5. La commissione concluderà i suoi lavori entro il prossimo mese di luglio, formulando proposte organiche alle parti negoziali sui punti indicati al comma 4”.

Omissis

Per il **Comparto Funzioni Locali**, l’art. 11 del CCNL sottoscritto in data 21 maggio 2018 recita testualmente:

“1. Le parti concordano sull’opportunità di avviare il processo di innovazione del sistema di classificazione professionale del personale del comparto delle Funzioni Locali, individuando le soluzioni più idonee a garantire l’ottimale bilanciamento delle esigenze organizzative e funzionali degli enti con quelle di riconoscimento e valorizzazione della professionalità dei dipendenti.

Omissis

3. Tenuto conto del lungo periodo di sospensione della contrattazione collettiva nazionale, le parti convergono sull’opportunità di prevedere una approfondita fase istruttoria, che consenta di acquisire ed elaborare tutti gli elementi di conoscenza sull’attuale sistema di classificazione professionale, nonché di verificare le possibilità di una sua evoluzione e convergenza in linea con le finalità indicate al comma 1

Omissis

*3. Per realizzare la fase istruttoria di cui al comma 3, in coerenza con le finalità indicate, **è istituita presso l’ARAN, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del CCNL**, con la partecipazione di rappresentanti designati dal comitato di settore, **una specifica commissione paritetica**, alla quale sono affidati, in particolare, i seguenti compiti:*

Omissis

4. La commissione concluderà i suoi lavori entro il prossimo mese di luglio, formulando proposte organiche alle parti negoziali sui punti indicati al comma 3.

Per l’analisi delle specificità professionali del personale educativo e scolastico, anche alla luce del d.lgs 65/2017, i lavori della commissione, anche ai fini della proposta di una specifica sezione contrattuale, saranno conclusi entro tre mesi dall’insediamento”.

Omissis

Per il **Comparto Funzioni Centrali** l’art. 12 del CCNL sottoscritto in data 12 febbraio 2018 recita testualmente:

1. Le parti, nel concordare sull’opportunità di dover proseguire il processo di innovazione dei sistemi di classificazione professionale delle amministrazioni confluite nel nuovo comparto delle

Funzioni Centrali, affermano il loro impegno ad individuare le soluzioni più idonee a garantire in modo ottimale le esigenze organizzative e funzionali delle amministrazioni e quelle di riconoscimento e valorizzazione della professionalità dei dipendenti.

2. Le parti, avendo ritenuto necessario non pregiudicare la sollecita definizione del presente CCNL, tenuto conto del lungo periodo di sospensione della contrattazione collettiva nazionale, convengono sull'opportunità di prevedere una fase istruttoria, che consenta di acquisire ed elaborare tutti gli elementi di conoscenza sugli attuali sistemi di classificazione professionale, nonché di verificare le possibilità di una loro evoluzione e convergenza in linea con le finalità indicate al comma 1, nella prospettiva di pervenire a modelli maggiormente idonei a valorizzare le competenze professionali e ad assicurare una migliore gestione dei processi lavorativi.

3. Per realizzare la fase istruttoria di cui al comma 2, in coerenza con le finalità indicate, è istituita, presso l'Aran, entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente CCNL, una specifica Commissione paritetica, alla quale sono affidati i seguenti compiti:

a) analisi delle caratteristiche degli attuali sistemi di classificazione professionale, anche in chiave di raffronto con quelli vigenti in altri settori pubblici e privati o in altre pubbliche amministrazioni dei Paesi europei;

b) valutazione di efficacia ed appropriatezza di tali sistemi con riferimento all'organizzazione del lavoro, alle funzioni e alla struttura delle amministrazioni interessate, nell'ottica di bilanciare l'esigenza di convergenza con quella di valorizzare le specificità di ciascuna di esse;

c) verifica delle declaratorie di area o categoria, in relazione ai cambiamenti dei processi lavorativi, indotti dalle innovazioni di servizio o processo e dalle nuove tecnologie, ed alle conseguenti esigenze di fungibilità delle prestazioni e di valorizzazione delle competenze professionali;

d) verifica dei contenuti dei profili professionali in relazione ai nuovi modelli organizzativi;

e) verifica della possibilità di rappresentare e definire in modo innovativo i contenuti professionali, di individuare nuove figure o di pervenire alla definizione di figure polivalenti, nell'ottica di sostenere i processi di cambiamento organizzativo e di incentivare comportamenti innovativi;

f) verifica della possibilità di definire ulteriori opportunità di progressione economica, per il personale apicale di ciascuna area o categoria;

g) revisione dei criteri di progressione economica del personale all'interno delle aree o categorie, in correlazione con la valutazione delle competenze professionali acquisite e dell'esperienza professionale maturata;

h) verifica della possibilità di operare una revisione degli schemi di remunerazione correlati alle posizioni di lavoro;

i) analisi degli strumenti per sostenere lo sviluppo delle competenze professionali e per riconoscere su base selettiva il loro effettivo accrescimento, anche in relazione allo sviluppo della qualità dei servizi e dell'efficacia dell'azione amministrativa;

j) analisi e valorizzazione delle specificità professionali.

4. La Commissione concluderà i suoi lavori entro il prossimo mese di maggio, formulando proposte organiche alle parti negoziali sui punti indicati al comma 3.

Ora, appare innegabile che le suddette commissioni paritetiche siano destinate ad avere una natura istruttoria, di studio, approfondimento, progettazione e proposta; una funzione della massima rilevanza, e forse anche fondamentale per la ridefinizione della classificazione del personale dei relativi comparti, ma tuttavia non coincidente con la funzione e le prerogative della attività di contrattazione strettamente intesa

Ciò premesso, e posto dunque che in nessun modo è in discussione la libera determinazione delle parti contrattuali di addivenire o meno al perfezionamento di atti di contrattazione nazionale, è opinione delle scriventi Organizzazioni Sindacali che le disposizioni di contrattazione collettiva nazionale che abbiamo sopra riportato spieghino effetti obbligatori almeno per le parti che le hanno sottoscritte.

E dunque non sia consentito né alle parti sociali, né all'agenzia di contrattazione pubblica sottrarsi alle obbligazioni che ne derivano non costituendo le commissioni, o anche semplicemente rifiutandosi di farne parte.

Appare dunque non ulteriormente tollerabile che, alla data della redazione della presente nota, non siano state avviate neppure le iniziative per la costituzione della commissioni, nonostante ripetuti inviti a provvedervi, a causa della totale inerzia dell'ARAN.

Per il solo comparto delle Funzioni Centrali vi è stata, in realtà, una sola convocazione utile a definire le modalità operative con cui dar vita alla Commissione paritetica lo scorso 25 ottobre 2018, ma da allora, nonostante gli impegni assunti, non si è proceduto oltre.

Tale condotta costituisce un inadempimento delle obbligazioni liberamente assunte dalle parti che hanno stipulato i relativi contratti collettivi nazionali; come tale fonte di responsabilità, politico – sindacale e anche giuridica.

A ciò si aggiunge la violazione di quanto previsto dall'articolo 40, comma 3 – ter del D.lgs n.165/2001 che ha previsto la costituzione di un Osservatorio a composizione paritetica con il compito di monitorare i casi e le modalità con cui ciascun Ente adotta gli atti unilaterali. La suddetta previsione è stata recepita sia nel CCNL delle Funzioni centrali, sia quello delle Funzioni locali, sia quello della Sanità, arricchendola della possibilità di convocarsi anche per affrontare problematiche inerenti la corretta applicazione contrattuale, come stabilito in particolare dal comma 6 dell'art. 3 del CCNL delle Funzioni Centrali, che recita: "L'Osservatorio di cui al presente comma è anche sede di confronto su temi contrattuali che assumano una rilevanza generale, anche al fine di prevenire il rischio di contenziosi generalizzati."

Nonostante ciò e nonostante le richieste fatte, è mancata la volontà da parte dell'Agenzia di dare avvio all'istituzione dell'Osservatorio.

Dobbiamo perciò, nostro malgrado, diffidare l'ARAN dal voler provvedere immediatamente e senza ulteriore ritardo a invitare le parti sociali a costituire congiuntamente le suddette commissioni paritetiche, nonché l'Osservatorio di cui all'articolo 40, concordando subito dopo un calendario dei lavori che consenta l'adempimento delle previsioni contrattuali entro i termini stabiliti dagli articolati che abbiamo sopra riportato.

Dovendo, in difetto, avviare tutte le iniziative necessarie a tutelare i diritti e gli interessi dei lavoratori del comparto rappresentati dalle scriventi Organizzazioni Sindacali.

I Segretari Generali

FP CGIL
Serena Sorrentino

CISL FP
Maurizio Petriccioli

UIL PA
Nicola Turco

UIL FPL
Michelangelo Librandi